



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

VIBO VALENTIA

Il Presidente

visto l'art. 27, d.l. 28.10.2020, n. 137, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.10.2020;

vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021;

richiamata la situazione di pericolo, di cui allo stesso art.27, conseguente al rischio epidemiologico, così come conclamata dalle ordinanze della Presidenza della Giunta Regione Calabria, emesse al riguardo;

considerato che la sopradescritta situazione integra gli estremi di "altre situazioni di pericolo per la incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario", menzionata dall'art. 27, comma 1, d.l. 137/2020;

ritenuto che allo stato non sussistono le condizioni normative secondarie e le dotazioni tecnologiche necessarie per la regolamentazione delle udienze pubbliche con collegamento da remoto;

ritenuto che, pertanto, occorre ricorrere alla modalità alternativa alla discussione con collegamento da remoto, prevista dall'art. 27, comma 2, d.l. 137/2020;

DISPONE

quanto segue.



A decorrere dal 2 novembre 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID-19.

Le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'Ufficio.

Rimane ferma la celebrazione delle camere di consiglio già fissate, di cui all'art. 33, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, con la presenza dei giudici presso la sede di questa Commissione tributaria provinciale, salvi i provvedimenti previsti dall'art. 27, comma 3, d.l. 137/2020.

Si comunichi via P.E.C. al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della CTR Calabria, ai magistrati e al personale amministrativo della CTP di Vibo Valentia, alle articolazioni territoriali delle Agenzie delle Entrate e dei Monopoli e delle Dogane, agli



Enti locali, nonché ai Consigli degli Ordini professionali abilitati al patrocinio davanti alle Commissioni tributarie e al Garante del Contribuente della Regione Calabria.

Vibo Valentia, 30 ottobre 2020

Il Presidente

Antonio Sammarro

*Antonio Sammarro*